



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 17/18
Lussemburgo, 22 febbraio 2018

Sentenza nella causa C-328/16
Commissione / Grecia

Per ritardo nell'attuazione del diritto dell'Unione sul trattamento delle acque reflue urbane, la Grecia è condannata a una somma forfettaria di 5 milioni di euro e a una penalità decrescente di 3,28 milioni di euro per semestre di ritardo

La Corte aveva già dichiarato una prima volta l'inadempimento della Grecia in una sentenza del 2004

Con sentenza del 24 giugno 2004¹ la Corte di giustizia ha statuito che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l'installazione di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio, a ovest di Atene, e non avendo assoggettato a un trattamento più rigoroso del trattamento secondario le acque reflue urbane di detta regione prima dello scarico nella zona sensibile del golfo di Eleusi, la Grecia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane².

Nel contesto del controllo dell'esecuzione della sentenza del 2004, la Commissione ha considerato che l'adeguamento ai requisiti di questa sentenza non era stato completamente realizzato. In tali circostanze, la Commissione ha proposto un secondo ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte per chiedere l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Grecia.

Con la sentenza odierna, la Corte constata che **la Grecia non ha dato completa esecuzione agli obblighi derivanti dalla sentenza del 2004**. In tal senso, alla data del 7 luglio 2010, termine fissato dalla Commissione, le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio non erano ancora state raccolte e sottoposte a un trattamento conforme alle prescrizioni della direttiva, prima di essere scaricate nella zona sensibile del golfo di Eleusi. Infatti, la costruzione di un impianto per il trattamento delle acque reflue urbane è successiva a tale data (è stata completata solo il 7 aprile 2011) e l'impianto è stato operativo, fatti salvi i periodi sperimentali, solo a far data dal 27 novembre 2012. Peraltro, la rete di raccolta secondaria non è stata ancora integralmente completata (il settore di Kato Elefsina, nell'agglomerato di Elefsina, non dispone ancora di detta rete) e quasi la metà della popolazione della regione di Thriasio Pedio non è ancora collegata alla rete terziaria.

La Corte afferma quindi che la condanna al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato al fine di sollecitare la Grecia all'adozione delle misure necessarie per garantire l'esecuzione completa della sentenza del 2004. A tal riguardo, essa statuisce che il ritardo di circa 20 anni della Grecia nell'adeguamento alla direttiva delle installazioni interessate (adeguamento che avrebbe dovuto essere garantito entro il 31 dicembre 1998) costituisce una circostanza aggravante, fermo restando che la situazione nella regione di Thriasio Pedio è migliorata rispetto a quella esistente quando è stata avviata la procedura per inadempimento sfociata nella sentenza del 2004 e che occorre tener conto della circostanza attenuante connessa al considerevole patrimonio archeologico che questa regione ospita e delle difficoltà invocate dalla Grecia a tal riguardo, nonché della diminuita capacità finanziaria di questo Stato membro in esito alla crisi economica attraversata dal medesimo. **Secondo la Corte, si deve quindi condannare**

¹ Sentenza della Corte del 24 giugno 2004, Commissione/Grecia (C-119/02).

² Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU 1998, L 67, pag. 29).

la Grecia a pagare, tra la data odierna e la completa esecuzione della sentenza del 2004, una penalità semestrale di 3 276 000 euro per semestre di ritardo. L'importo effettivo di questa penalità decrescente sarà calcolato al termine di ogni periodo di sei mesi, deducendo i progressi realizzati medio tempore.

Inoltre, la Corte considera adeguato, alla luce, segnatamente, delle circostanze attenuanti dedotte dalla Grecia, condannare quest'ultima a versare al bilancio dell'Unione una **somma forfettaria di 5 milioni di euro** al fine di prevenire la reiterazione futura di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575